



COMUNE DI REZZATO

PROVINCIA DI BRESCIA

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE
N. 51 DEL 22/04/2021

OGGETTO:	CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE. APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2021.
----------	---

Il giorno 22 APRILE 2021, alle ore 14:45, presso la sede comunale, convocata nei modi e nelle forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sotto indicati signori.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

Presenti

Assenti

**Ventura Giovanni
Zanca Monica
Capra Matteo
Bonometti Elena
Voglini Sergio Renato
Franzoni Maurizio**

Membri ASSEGNATI 6 PRESENTI 6

Il Sindaco, assistito dal Segretario Comunale, dr. Iapicca Giuseppe, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 22 aprile 2021 avente ad oggetto: "CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE. APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2021".

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

- l'articolo 48, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) relativo alle competenze della Giunta Comunale;
- l'articolo 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 che disciplina la potestà regolamentare dei Comuni.

PREMESSO che:

- la Legge n. 160/2019, articolo 1 commi dall'816 all'847, ha stabilito che, a decorrere dall'anno 2021, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è istituito dai Comuni e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8 del Codice della Strada, di cui al Decreto Legislativo n. 285/1992, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle province, ed è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;
- l'articolo 1, comma 837 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, prevede, inoltre, che a decorrere dal 1 gennaio 2021 i Comuni istituiscono con proprio regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

PRECISATO, in aggiunta, che l'articolo 1, comma 836 della Legge n. 160/2019 prevede la soppressione dell'obbligo dell'istituzione da parte dei Comuni del servizio delle pubbliche affissioni dal 1 dicembre 2021, ma che il Comune di Rezzato ha ritenuto opportuno mantenere in essere tale servizio.

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 30 marzo 2021 avente ad oggetto "Regolamento per l'istituzione e la disciplina del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Legge 160/2019. Decorrenza 1 gennaio 2021".

RICHIAMATI:

- l'articolo 25 (Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa), punto 3 del citato Regolamento per l'istituzione e la disciplina del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, che prescrive quanto segue:

"3. Le tariffe del canone si intendono prorogate di anno in anno se non espressamente modificate.";

- l'articolo 26 (Modalità di determinazione del canone) del citato Regolamento per l'istituzione e la disciplina del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, che prescrive quanto segue:

"1. Ai fini dell'applicazione del canone per le occupazioni, il territorio comunale è suddiviso in 3 categorie in base all'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile, sulla base di quanto indicato nell'allegato A. La valutazione del minore o maggiore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da esse da parte del titolare della concessione, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico è effettuata dalla Giunta comunale utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

2. Ai fini dell'applicazione del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari la Giunta comunale determinerà i coefficienti moltiplicatori delle tariffe ordinarie in base al maggiore o minore impatto ambientale e alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione.

3. I coefficienti moltiplicatori delle tariffe ordinarie nonché le fattispecie di occupazione del suolo e di diffusione di messaggi pubblicitari che danno luogo alla relativa applicazione sono deliberati dalla Giunta comunale.";

- l'articolo 38 (Canone sul servizio affissioni), punti 2 e 3 del citato Regolamento per l'istituzione e la disciplina del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, che prescrive quanto segue:

"2. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione per i manifesti di carattere commerciale è pari a 10 giorni.

3. La tariffa applicabile per il servizio di affissione di manifesti è stabilita dalla Giunta comunale utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione calcolati sulla base della tariffa giornaliera di cui all'art. 1, comma 827 della Legge 160/2019.";

- l'articolo 9 (Determinazione delle tariffe giornaliere) del citato Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, che prescrive quanto segue:

"1. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 842 della Legge 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari secondo la classificazione deliberata dalla Giunta comunale.

a. alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata.

b. la tariffa per le strade di 2a categoria è ridotta in misura del 20% per cento rispetto alla 1a.

c. la tariffa per le strade di 3a categoria è ridotta in misura del 40% per cento rispetto alla 1a.

2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

3. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono stabiliti di con deliberazione della Giunta comunale secondo quanto stabilito dalla legge 160/2019.

4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore."

RICHIAMATO inoltre il vigente Regolamento generale delle Entrate approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 15 novembre 2016, così come modificato da ultimo con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 8 giugno 2020.

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che prevede: *“Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”*.

RICHIAMATI i commi 826, 827 e 831 dell'art. 1 della Legge 160/2019 che fissano la misura della tariffa standard del canone come segue:

a) la tariffa standard annua, al metro quadrato, per occupazione di suolo o diffusione di mezzi pubblicitari nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare, per Comuni con popolazione con oltre 10.000 e fino a 30.000 abitanti, è di euro 40,00 (art. 1, comma 826);

b) la tariffa standard giornaliera, al metro quadro per giorno di occupazione di suolo o diffusione di messaggio pubblicitario, per Comuni della medesima fascia di popolazione di cui sopra è di euro 0,70 (art. 1, comma 827);

c) la tariffa forfettaria per utenza per le occupazioni permanenti, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità (quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete), per i Comuni fino a 20.000 abitanti è pari a 1,50 euro. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800,00 (art. 1, comma 831).

RICHIAMATI inoltre i commi da 837 a 843 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che dettano una disciplina specifica per il canone destinato ai mercati, anch'esso decorrente dal 1 gennaio 2021.

PRESO ATTO che, al comma 838 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, la norma precisa che il canone destinato alle aree mercatali si applica in deroga delle disposizioni concernenti il canone unico patrimoniale e che il canone delle aree mercatali sostituisce, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, non solo la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, ma anche il prelievo sui rifiuti.

VISTO che i commi 841 e 842 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 stabiliscono per questo prelievo, relativamente ai Comuni da 10.000 fino a 30.000 abitanti:

a) la tariffa standard annua, di euro 40,00 (art. 1, comma 841);

b) la tariffa standard giornaliera di euro 0,70 (art. 1, comma 842).

PRESO ATTO che la tariffa standard giornaliera è applicata in misura frazionata per ore, fino ad un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo ed in ragione della superficie occupata, ai sensi dell'articolo 1, comma 843, della Legge 160/2019.

VISTO inoltre che i Comuni, ai sensi dello stesso comma 843, possono prevedere riduzioni, fino all'azzeramento del canone di cui al comma 837, e aumenti nella misura massima del 25 per cento delle medesime tariffe; per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente.

CONSIDERATO che le tipologie di mercato che attualmente si svolgono sul territorio comunale sono esclusivamente con carattere ricorrente, cadenza settimanale e non permanente, si provvede

alla determinazione delle sole tariffe del canone mercatale su base giornaliera, ritenendo non necessaria l'individuazione di tariffe annuali per tali occupazioni in quanto allo stato attuale non è presente la casistica specifica.

RITENUTO opportuno fissare nella misura del 30% la riduzione per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale.

CONSIDERATO che, anche con riguardo al difficile contesto economico, dovuto alla pandemia da Covid-19, che interessa i contribuenti colpiti dal prelievo, è opportuno in questa fase di prima applicazione della norma stabilire le tariffe in modo da non incrementare i prelievi che il canone sostituisce (imposta comunale sulla pubblicità, pubbliche affissioni e tassa di occupazione di spazi e aree pubbliche).

DATO ATTO che la sostanziale conservazione delle tariffe applicate nell'anno 2020, ove possibile, risponde inoltre all'esigenza di perseguire l'invarianza di gettito, come indicato dal comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, nonché di garantire gli equilibri di bilancio dell'Ente.

ATTESO che gli obiettivi sopra descritti sono perseguiti individuando le tariffe per l'anno 2021 mediante l'applicazione di coefficienti moltiplicatori di maggiorazione o riduzione da applicare alla tariffa standard che tengano in considerazione principalmente, per le occupazioni di suolo del vantaggio ricavabile dall'area da parte del titolare della concessione, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico e per la diffusione dei messaggi pubblicitari in il maggiore o minore impatto ambientale e la loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione, secondo le determinazioni regolamentari adottate, così come definiti nel prospetto tariffario che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato A).

RITENUTO di approvare le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate e del servizio pubbliche affissioni, così come espone nel prospetto tariffario (Allegato A), allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, con efficacia dal 1 gennaio 2021.

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*.

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i Comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it, posizione ribadita dal MEF con comunicato del 23 marzo 2021.

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che, così come per i regolamenti adottati, anche la deliberazione di approvazione delle tariffe del canone unico patrimoniale e del canone destinato ai mercati non siano assoggettati ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie.

RITENUTO di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione nel rispetto delle disposizioni del TUEL.

VISTI:

- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

- il comma 4 bis dell'articolo 106 del dl 34/2020 che stabilisce per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021";

- il Decreto 13 gennaio 2021 del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze che ha disposto il differimento al 31 marzo 2021 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali;

- il D.L. n. 41 del 22 marzo 2021 che ha disposto un ulteriore differimento al 30 aprile 2021 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali.

VISTO che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in merito alla presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore Contabilità e Tributi, in ordine alla regolarità tecnica, e del Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile.

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000.

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011.

Tutto ciò premesso, con voti favorevoli unanimi, espressi ai sensi di legge;

DELIBERA

1. che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di approvare, con efficacia dal 1 gennaio 2021, le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate e del servizio pubbliche affissioni, così come esposte nel prospetto tariffario (Allegato A) allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

3. di dare atto che nel Bilancio di previsione 2021/2023 in riferimento all'esercizio 2021, il gettito previsto alla categoria 3|0100|3010300 capitolo n. 18681 "Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ex Tosap Cosap lcp Dpa – c. 816 L. 160/2019" è pari ad euro 203.004,00 e alla categoria 3|0100|3010300 capitolo n. 18680 "Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercati – c. 837 L. 160/2019" è pari ad euro 46.278,00;

4. di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione, così come indicate nell'allegato prospetto (Allegato A), il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, si intendono prorogate di anno in anno, se non diversamente stabilito con nuovo atto deliberativo;

5. di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione nel rispetto delle disposizioni del TUEL;

6. copia della presente deliberazione viene trasmessa ai capigruppo consiliari in esecuzione del disposto dell'art.125 del D.L.gs.n.°267/2000.

INOLTRE, stante l'urgenza di provvedere con sollecitudine,

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267,

CON VOTAZIONE favorevole unanime espressa, nei modi di legge, da tutti i presenti aventi diritto,

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

IL SINDACO
Ventura Giovanni

IL SEGRETARIO COMUNALE
Iapicca Giuseppe

Documento originale firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005
e successive modifiche ed integrazioni

Allegato A

TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE E CANONE MERCATALE ANNO 2021

PUBBLICHE AFFISSIONI

Affissioni 10 giorni	Formato	Tariffa standard	Coefficiente	Tariffa
	70x100	0,70 €	1,629	1,14 €
	Superiore a 1 mq a foglio	0,70 €	2,114	1,48 €

Affissioni per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	Formato	Tariffa standard	Coefficiente	Tariffa
	70x100	0,70 €	0,486	0,34 €
	Superiore a 1 mq a foglio	0,70 €	0,629	0,44 €

Diritto d'urgenza 33,57 €

Per le commissioni di manifesti inferiori a 50 fogli, il diritto è maggiorato del 50%

Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli (70x100), il diritto è maggiorato del 50%

Per i manifesti costituiti da più di 12 fogli (70x100), il diritto è maggiorato del 100%

ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

DIFFUSIONE MESSAGGI PUBBLICITARI – PUBBLICITA' ORDINARIA								
Descrizione	Scaglione	Unità misura	Tariffa standard	Coefficiente permanente	Tariffa permanente	Tariffa giornaliera standard	Coefficiente giornaliero	Tariffa giornaliera
Ordinaria opaca	Fino a 1 mq	€/mq	40,00 €	0,336	13,43 €	0,70 €	0,064	0,04 €
Ordinaria opaca	Da 1 mq fino a 5,5 mq	€/mq	40,00 €	0,436	17,45 €	0,70 €	0,083	0,06 €
Ordinaria opaca	Da 5,5 mq a 8,5 mq	€/mq	40,00 €	0,655	26,18 €	0,70 €	0,125	0,09 €
Ordinaria opaca	Oltre 8,5 mq	€/mq	40,00 €	0,873	34,91 €	0,70 €	0,166	0,12 €
Ordinaria luminosa	Fino a 1 mq	€/mq	40,00 €	0,672	26,86 €	0,70 €	0,128	0,09 €
Ordinaria luminosa	Da 1 mq fino a 5,5 mq	€/mq	40,00 €	0,873	34,91 €	0,70 €	0,166	0,12 €
Ordinaria luminosa	Da 5,5 mq a 8,5 mq	€/mq	40,00 €	1,091	43,64 €	0,70 €	0,208	0,15 €
Ordinaria luminosa	Oltre 8,5 mq	€/mq	40,00 €	1,309	52,36 €	0,70 €	0,249	0,17 €

DIFFUSIONE MESSAGGI PUBBLICITARI – VEICOLI DI PROPRIETA'

Descrizione	Scaglione	Unità misura	Tariffa standard	Coefficiente	Tariffa da applicare
Autoveicoli	Portata inferiore a 3.000 kg	forfait	40,00 €	1,614	64,54 €
Autoveicoli	Portata superiore a 3.000 kg	forfait	40,00 €	2,417	96,68 €
Autoveicoli con rimorchio	Portata inferiore a 3.000 kg	forfait	40,00 €	3,227	129,08 €
Autoveicoli con rimorchio	Portata superiore a 3.000 kg	forfait	40,00 €	4,834	193,36 €

DIFFUSIONE MESSAGGI PUBBLICITARI – PANNELLI LUMINOSI

Descrizione	Scaglione	Unità misura	Tariffa standard	Coefficiente	Tariffa da applicare
Per conto terzi	Fino a 1 mq	€/mq	40,00 €	1,033	41,32 €
Per conto terzi	Superiore a 1 mq	€/mq	40,00 €	1,343	53,72 €
Per conto proprio	Fino a 1 mq	€/mq	40,00 €	0,517	20,66 €
Per conto proprio	Superiore a 1 mq	€/mq	40,00 €	0,672	26,86 €

DIFFUSIONE MESSAGGI PUBBLICITARI – PUBBLICITA' VARIA

Descrizione	Scaglione	Unità misura	Tariffa standard	Coefficiente	Tariffa da applicare
Striscioni	Fino a 1 mq	€/mq	40,00 €	0,336	13,43 €
Striscioni	Superiori a 1 mq	€/mq	40,00 €	0,436	17,45 €
Aeromobili	-	Giorno	0,70 €	115,086	80,56 €
Volantinaggio	-	Giorno/persone	0,70 €	4,800	3,36 €
Fonica	-	Giorno/fonte	0,70 €	14,400	10,08 €
Palloncini frenati	-	Giorno/impianto	0,70 €	57,543	40,28 €

OCCUPAZIONI ANNUALI										
Tipologia	Tariffa standard annuale	Coefficiente	Tariffa standard x coefficiente - classe viaria I	Tariffa standard x coefficiente - classe viaria II (- 20%)	Tariffa standard x coefficiente - classe viaria III (-40%)	Unità di misura	Riduzione o maggiorazione	Tariffa al mq. con riduzioni - classe viaria I	Tariffa al mq. con riduzioni - classe viaria II	Tariffa al mq. con riduzioni - classe viaria III
Occupazioni ordinarie annuali del suolo per fini commerciali diversi dal commercio ambulante	€ 40,00	0,33	€ 13,32	€ 10,66	€ 7,99	mq.	-	€ 13,21	€ 10,66	€ 7,99
Concessioni precarie di durata ventennale stipulate tra il Comune di Rezzato ed i concessionari richiedenti per la posa di pozzetti, condotte di scarico, ecc.	€ 40,00	1,00	€ 40,00	€ 32,00	€ 24,00	mq.	Riduzione tariffa del 25%	€ 10,00	€ 8,00	€ 6,00
Occupazioni annuali effettuate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto ad uso privato (canone annuo minimo: € 800,00)	€ 1,50	1,00	€ 1,50	€ 1,50	€ 1,50	utenza	-	€ 1,50	€ 1,50	€ 1,50
Occupazioni annuali del sottosuolo diverse dalle altre tipologie qui elencate	€ 40,00	1,00	€ 40,00	€ 32,00	€ 24,00	mq.	Riduzione tariffa del 25%	€ 10,00	€ 8,00	€ 6,00
Occupazioni annuali del suolo e del soprasuolo diverse dalle altre tipologie qui elencate	€ 40,00	0,60	€ 24,00	€ 19,20	€ 15,36	mq.	-	€ 24,00	€ 19,20	€ 15,36
Occupazioni annuali di sottosuolo con cisterne e/o serbatoi interrati comprendenti anche le occupazioni di suolo pubblico limitatamente alle sole colonnine montanti di erogazione	€ 40,00	0,98	€ 39,24	€ 31,39	€ 25,11	mq.	-	€ 39,24	€ 31,39	€ 25,11
Occupazioni annuali realizzate con Stazioni Radio Base per la telefonia cellulare, gli impianti di comunicazione elettronica per emittenza radio e televisiva e i ponti radio per emittenza radio e TV anche con l'utilizzo di antenne paraboliche	€ 40,00	4,00	* € 160,00	* € 128,00	* € 102,40	mq	*Maggiorazione del 30% per ogni operatore con cui l'impianto viene condiviso	* € 160,00	* € 128,00	* € 102,40

OCCUPAZIONI GIORNALIERE										
Tipologia	Tariffa standard giornaliera	Coefficiente	Tariffa standard x coefficiente - classe viaria I	Tariffa standard x coefficiente - classe viaria II (- 20%)	Tariffa standard x coefficiente - classe viaria III (-40%)	Unità di misura	Riduzione	Tariffa al mq con riduzioni - classe viaria I	Tariffa al mq con riduzioni - classe viaria II	Tariffa al mq con riduzioni - classe viaria III
Occupazioni ordinarie giornaliere del suolo per fini commerciali diversi dal commercio ambulante	€ 0,70	2,20	€ 1,54	€ 1,23	€ 0,92	mq.	-	€ 1,54	€ 1,23	€ 0,92
Occupazioni ordinarie giornaliere del suolo da parte di commercianti ambulanti in occasione di fiere e manifestazioni	€ 0,70	0,72	€ 0,50	€ 0,40	€ 0,32	mq.	-	€ 0,50	€ 0,40	€ 0,32
Occupazioni ordinarie giornaliere del suolo per attività edilizia o artigianale	€ 0,70	2,20	€ 1,54	€ 1,23	€ 0,92	mq.	Riduzione tariffa del 50%	€ 0,77	€ 0,62	€ 0,46
Occupazioni giornaliere effettuate per fiere, festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	€ 0,70	1,07	€ 0,75	€ 0,60	€ 0,45	mq.	-	€ 0,75	€ 0,60	€ 0,45
Occupazioni giornaliere del suolo e del soprasuolo diverse dalle altre tipologie qui elencate	€ 0,70	1,00	€ 0,70	€ 0,56	€ 0,42	mq.	-	€ 0,70	€ 0,56	€ 0,42
Occupazioni giornaliere poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	€ 0,70	1,00	€ 0,70	€ 0,56	€ 0,42	mq.	Riduzione superficie del 50% e riduzione della tariffa dell'80%	€ 0,07	€ 0,06	€ 0,04
Occupazioni giornaliere aventi particolare interesse pubblico, finalità politiche, sindacale, istituzionale, culturale e religioso ed ogni altra attività non avente fine di lucro con superficie superiore ai 10 mq e sino a 100 mq	€ 0,70	1,00	€ 0,70	€ 0,56	€ 0,42	mq.	Riduzione della superficie del 50%	€ 0,35	€ 0,28	€ 0,21
Occupazioni giornaliere aventi particolare interesse pubblico, finalità politiche, sindacale, istituzionale, culturale e religioso ed ogni altra attività non avente fine di lucro con superficie superiore ai 100 mq.	€ 0,70	1,00	€ 0,70	€ 0,56	€ 0,42	mq.	Riduzione della superficie del 20%	€ 0,56	€ 0,42	€ 0,34

OCCUPAZIONI GIORNALIERE MERCATO RICORRENTE (SETTIMANALE O GIORNALIERO)

Tipologia	Tariffa standard giornaliera	Coefficiente	Tariffa standard x coefficiente - classe viaria I x 6 ore (/9*6)	Tariffa standard x coefficiente - classe viaria II x 6 ore (/9*6) - 20%	Tariffa standard x coefficiente - classe viaria III x 6 ore (/9*6) - 40%	Unità di misura	Riduzione	Tariffa al mq con riduzioni - classe viaria I	Tariffa al mq con riduzioni - classe viaria II	Tariffa al mq con riduzioni - classe viaria III
Occupazioni giornaliere di suolo e spazi pubblici destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate - settore alimentare	€ 0,70	0,74	€ 0,35	€ 0,28	€ 0,22	mq.	Riduzione della tariffa del 30%	€ 0,24	€ 0,19	€ 0,16
Occupazioni giornaliere di suolo e spazi pubblici destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate - settore non alimentare	€ 0,70	0,69	€ 0,32	€ 0,26	€ 0,21	mq.	Riduzione della tariffa del 30%	€ 0,23	€ 0,18	€ 0,14

OCCUPAZIONI GIORNALIERE MERCATO PER SPUNTISTI

Tipologia	Tariffa standard giornaliera	Coefficiente	Tariffa standard x coefficiente - classe viaria I x 6 ore (/9*6)	Tariffa standard x coefficiente - classe viaria II x 6 ore (/9*6) - 20%	Tariffa standard x coefficiente - classe viaria III x 6 ore (/9*6) - 40%	Unità di misura	Riduzione	Tariffa al mq con riduzioni - classe viaria I	Tariffa al mq con riduzioni - classe viaria II	Tariffa al mq con riduzioni - classe viaria III
Occupazioni giornaliere di suolo e spazi pubblici destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate - settore alimentare	€ 0,70	1,25	€ 0,58	€ 0,47	€ 0,37	mq.	Riduzione della tariffa del 30%	€ 0,41	€ 0,33	€ 0,26
Occupazioni giornaliere di suolo e spazi pubblici destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate - settore non alimentare	€ 0,70	1,15	€ 0,54	€ 0,43	€ 0,34	mq.	Riduzione della tariffa del 30%	€ 0,38	€ 0,30	€ 0,24

OCCUPAZIONI GIORNALIERE MERCATO AGRICOLO RICORRENTE (SETTIMANALE O GIORNALIERO)

Tipologia	Tariffa standard giornaliera	Coefficiente	Tariffa standard x coefficiente - classe viaria I x 6 ore (/9*6)	Tariffa standard x coefficiente - classe viaria II x 6 ore (/9*6) - 20%	Tariffa standard x coefficiente - classe viaria III x 6 ore (/9*6) - 40%	Unità di misura	Riduzione	Tariffa al mq con riduzioni - classe viaria I	Tariffa al mq con riduzioni - classe viaria II	Tariffa al mq con riduzioni - classe viaria III
Occupazioni giornaliere di suolo e spazi pubblici destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate - settore alimentare	0,700	0,50	0,233	0,186	0,149	mq.	Riduzione della tariffa del 30%	0,163	0,130	0,104



COMUNE DI REZZATO
PROVINCIA DI BRESCIA

Proposta n. 65 di deliberazione di Giunta Comunale

OGGETTO: "CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE. APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2021."

Art.49 c.1, art. 147-bis c.1 D. Lgs 267/2000

Settore Contabilita' e tributi

Parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta. Necessita di parere di regolarità contabile in quanto la stessa comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o patrimoniale dell'ente.

Li 20/04/2021

Il/La Responsabile
SALERI GIANPAOLO

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.



COMUNE DI REZZATO
PROVINCIA DI BRESCIA

Proposta n. 65 di deliberazione di Giunta Comunale

OGGETTO: “CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE DI CONCESSIONE PER L’OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE. APPROVAZIONE TARIFFE PER L’ANNO 2021.”

Art.49 c.1, art. 147-bis c.1 D. Lgs 267/2000

Servizio Ragioneria/Finanziario

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta.

Li 20/04/2021

Il/La Responsabile
SALERI GIANPAOLO

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
